

COMUNE DI CARIGNANO

(PROV. TO)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento		
2	Individuazione delle funzioni istituzionali	13	Diritti dell'interessato
3	Definizioni	14	Entrata in vigore del Regolamento
4	Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti	15	Casi non previsti dal presente Regolamento
5	Trattamento interno dei dati personali	16	Rinvio dinamico e riferimenti normativi
6	Richiesta di soggetti privati	17	Norme abrogate
7	Attività amministrativa	18	Pubblicità del Regolamento
8	Individuazione delle banche dati	-	Allegato A
9	Titolare, responsabile ed incaricati	-	Allegato B
10	Trattamento dei dati		
11	Sicurezza dei dati – Misure di sicurezza – verifiche e controlli		
12	Individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili		

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2

Individuazione delle funzioni istituzionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, per funzioni istituzionali si intendono:

a) le funzioni attribuite al Comune dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili e da quelle contenute nel proprio Statuto e nei propri Regolamenti;

b) le funzioni svolte per mezzo ed in attuazione di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalla legislazione vigente;

c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

d) le funzioni svolte in attuazione di contratti collettivi nazionali e decentrati in materia di Pubblico Impiego;

e) le funzioni svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» nonché del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle “definizioni” già contenute nell’art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per “finalità di rilevante interesse pubblico” si intendono le attività svolte dal Comune in relazione alle funzioni di cui all’art. 2, nonché tutte quelle inerenti l’attività amministrativa attribuita o delegata dallo Stato e dalla Regione.

2. Ai fini del presente regolamento, sono inoltre considerate “finalità di rilevante interesse pubblico” tutte quelle come tali individuate, per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, dal “Garante” in relazione al disposto dell’art. 20, comma 2 e dell’art. 21, nonché quelle individuate al Titolo IV, Capo IV, del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 4

Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ad all’identità personale degli interessati, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati dei pubblici servizi, anche associati, che operano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in attività connesse alla realizzazione delle funzioni istituzionali di cui al precedente art. 2.

2. La trasmissione e lo scambio di dati o documenti possono avvenire attraverso l’utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità, oppure in forma non automatizzata.

3. Il Comune, nell’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, opera la trasmissione e lo scambio di cui ai commi precedenti secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all’identità personale delle persone fisiche e giuridiche.

4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti indicati al primo comma, è preceduta da uno specifico protocollo d’intesa che contiene, di norma, l’indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazioni dei dati.

5. Il Responsabile comunale del servizio garantisce, secondo quanto previsto dal D.L.gs. n. 196/2003, ai soggetti che ad esso conferiscono dati, ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

Art. 5

Trattamento interno dei dati personali

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti del Comune, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Comune provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture dipendenti.
2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti comunali, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.
3. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Art. 6

Richiesta di soggetti privati

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 11 a 17 e da 23 a 27 del D.Lgs. n. 196/2003, sono presentate per iscritto e contengono:

- a) le generalità del richiedente;
- b) lo scopo e la finalità della richiesta;
- c) l'indicazione della banca dati;
- d) l'indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2. Il responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dal "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego, in applicazione degli articoli da 141 a 152 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si svolge, principalmente, con l'emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.

2. Per l'attività informatica di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le norme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

4. La sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito dell'attività amministrativa del comune, è assicurata mediante adeguate soluzioni tecniche, in base a quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 8

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art.4, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, gestite da questo Comune, corrispondono:

- ai programmi previsti dal sistema informatico in esecuzione di deliberazioni e determinazioni adottate dall'organo competente;

- a qualsiasi complesso di dati personali non informatizzato, organizzato in modo da consentire l'effettuazione di una, o più, delle operazioni elencate alla lettera a) della norma suddetta.

2. Le banche dati gestite dal Comune sono elencate nel "progetto" di cui al successivo art.11, c.V: ognuna di esse è rilevata secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente regolamento.

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili dei servizi completano la ricognizione delle banche dati redigendo apposito verbale.

Art. 9

Titolare, responsabile ed incaricati

1. Il Comune è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.
2. Della puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 rispondono i responsabili dei corrispondenti servizi comunali come individuati, in applicazione dell'art. 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
3. Fanno carico ai responsabili delle banche dati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, comprese le previste comunicazioni e notificazioni al garante.
4. Il Sindaco può, in ogni momento, con provvedimento motivato, designare un responsabile diverso dai soggetti di cui al precedente comma 3.
5. L'attività dei responsabili di cui ai precedenti commi è coordinata dal Segretario comunale.
6. Gli incaricati del trattamento dei dati rispondono del loro operato direttamente ai responsabili di cui al precedente comma 2, dai quali sono designati come tali per iscritto, con atto, nel quale deve altresì essere individuato l'ambito del trattamento per ognuno consentito.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui al successivo art. 13.
3. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate al precedente art. 4.
4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente del comune e delle sue articolazioni organizzative che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

Art. 11

Sicurezza dei dati – Misure di sicurezza – Verifiche e controlli

1. Tutta l'attività di gestione è finalizzata a:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, siano essi informatizzati o meno;
- b) evitare l'accesso, non autorizzato, alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
- c) evitare:
 - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
 - cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2 I responsabili delle banche dati, come individuati al precedente art. 9, garantiscono, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Nella gestione dei dati personali dovrà essere assicurato il puntuale e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti e, in particolare:

- a) del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni;
- b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Gli stessi responsabili delle banche dati si attiveranno periodicamente con controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e la esattezza e completezza dei dati inseriti.

5. Per il trattamento di dati personali, sia esso effettuato o meno con strumenti elettronici, sono comunque adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenute nell'allegato B) al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, le misure minime di cui all'art. 33 dello stesso decreto legislativo. Tali misure sono contenute in un "progetto comunale per la protezione dei dati personali", adottato dalla Giunta comunale e da questa periodicamente aggiornato, su proposta dei responsabili di cui al comma 4.

6. Il Comune ha cura di facilitare la frequenza di corsi relativi alla speciale disciplina dell'informatica per i propri dipendenti.

Art. 12

Individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili.

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle contraddistinte dai numeri da 1 a 35, che sono contenute nell'allegato B) formando parte integrante del presente Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.Lgs.n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003).

Art. 13

Diritti dell'interessato

1. Nei confronti dei soggetti, i cui dati sono contenuti in una banca dati del Comune, trovano applicazione gli articoli da 7 a 10 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 15

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il Regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Rinvio dinamico e riferimenti normativi

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede contenute nell'allegato B) al presente Regolamento, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 17

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18


Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale